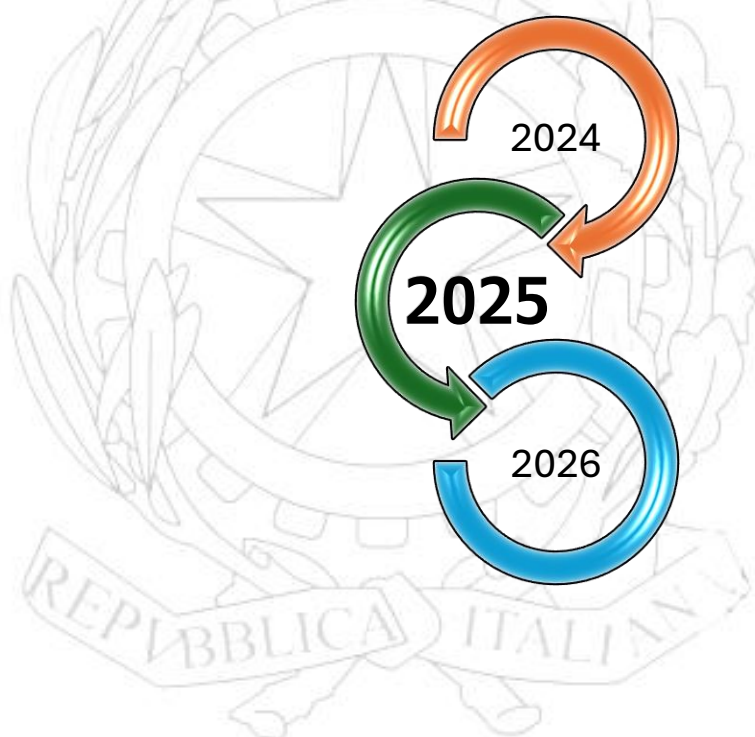




QUOTA IRPEF OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE STATALE

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

Relazione al Parlamento



Relazione a cura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo - Ufficio per la concertazione amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF - Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio

<http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303ottopermille.dica@pec.governo.it>

La presente relazione annuale è destinata alle esigenze informative e documentali per l'attività degli organi parlamentari. I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2025.

La Presidenza del Consiglio dei ministri declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzo o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Il testo della relazione è disponibile on line

www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/19135#documenti

Sommario

Premessa.....	4
1. Evoluzione storica del quadro normativo nazionale e del novero dei soggetti giuridici che attingono alle risorse del gettito otto per mille IRPEF	4
2. Modalità di ripartizione tra i soggetti giuridici aventi titolo ad accedere al Fondo otto per mille IRPEF. 5	5
3. Modalità di ripartizione della quota “non espresso” tra i soggetti giuridici aventi titolo ad accedere alla quota otto per mille IRPEF	6
3.1 Le scelte espresse dai contribuenti sulla destinazione del gettito otto per mille IRPEF	7
4. La procedura per la gestione dei fondi e le modifiche al regolamento introdotte dal DPR 13 novembre 2024, n. 213	8
5. Quantificazione della quota IRPEF a diretta gestione statale: i trasferimenti effettivi e la ripartizione di secondo livello.	10
5.1 I trasferimenti all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.....	12
5.2 Rilievi della Corte dei conti.....	12
6. La destinazione della quota IRPEF a diretta gestione statale	13
7. Accesso ai fondi e modalità di erogazione	15
7.1 L’erogazione dei contributi ed il monitoraggio dei progetti approvati.....	17
7.2 La procedura di ripartizione	17
8. Fondi disponibili nel triennio 2024-2026.....	20
8.1 Dotazione finanziaria e piano di riparto per l’anno 2024	20
8.2 Quota disponibile per la ripartizione anno 2025	22
8.3 Quota disponibile per la ripartizione anno 2026	24
9. L’andamento delle domande presentate e le risorse ripartite	26
Allegato 1: Le Intese stipulate con lo Stato dalle altre confessioni religiose successive all’Accordo con la Chiesa cattolica di revisione dei Patti Lateranensi	30
Allegato 2: disposizioni normative che determinano una riduzione della quota IRPEF a diretta gestione statale	31

Premessa

Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi otto per mille così come disposto dall'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76 «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale».

La presente Relazione è articolata in due sezioni principali: la prima offre una panoramica della disciplina di riferimento e illustra le procedure per l'assegnazione delle risorse; la seconda parte è dedicata alle attività di valutazione e di monitoraggio dei progetti finanziati con la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2025.

1. Evoluzione storica del quadro normativo nazionale e del novero dei soggetti giuridici che attingono alle risorse del gettito otto per mille IRPEF

La quota IRPEF otto per mille è stata introdotta dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante *“norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico al servizio delle diocesi”* e trae le sue origini dall'esigenza di rivedere radicalmente gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, nonché di proporre un sistema che potesse essere esteso anche alle altre confessioni religiose che avessero stipulato una *“Intesa”* con lo Stato italiano.

Con il Concordato del 1929 (parte dei c.d. **Patti lateranensi** tra il Regno d'Italia e la Santa Sede) lo Stato italiano si era impegnato a continuare a corrispondere gli *“assegni supplementari di congrua”* a favore dei parroci e di altre categorie di ecclesiastici (vicari e cappellani curati, vescovi, canonici semplici, ecc.).

La Carta costituzionale del 1948 ha confermato la validità dei Patti lateranensi (articolo 7) ed ha sancito il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, prevedendo che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica fossero regolati per legge, sulla base di **intese** con le relative rappresentanze (articolo 8).

L'occasione per una radicale riforma è stata offerta dall'Accordo del 1984 di revisione del Concordato lateranense del 1929, in particolare l'articolo 7, c. 7, dell'Accordo ha previsto la costituzione di un'apposita Commissione paritetica con il compito, fra l'altro, di predisporre *“la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici”*. La Commissione, constatando il venir meno dei presupposti del sistema beneficiale-congruale, ha riconosciuto *“l'indubbio interesse collettivo alla introduzione di nuove forme moderne di finanziamento alle Chiese”*.

Il nuovo sistema delineato si basava su alcuni principi che tenevano in considerazione, *inter alia*, il riconoscimento dell'apporto diretto del cittadino.

Le caratteristiche del nuovo meccanismo furono presentate dalla Commissione paritetica nei seguenti termini: *“a far data dal 1° gennaio 1990, verrà a cessare ogni contributo finanziario diretto da parte dello Stato e diverrà operante un meccanismo bilanciato e concorrente di finanziamento*

autonomo: lo Stato riserverà una quota dello 0,8% della massa IRPEF dichiarata ciascun anno a scopi di interesse sociale e/o di carattere umanitario a diretta gestione statale [...]; a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica [...] o di altre confessioni religiose sulla base di intese con esse”.

Il sistema, riconducibile alla negoziazione bilaterale fra lo Stato e la Chiesa Cattolica, è stato ripreso dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

Il meccanismo “otto per mille” individua, in seno al complessivo gettito IRPEF, un “tributo di scopo”, lasciando che i contribuenti decidano come ripartire tra i possibili enti destinatari - quelli con cui lo Stato ha stipulato un protocollo di intesa - una quota dell'IRPEF che andrà a finanziare prestabilite finalità ritenute meritevoli di tutela da parte del legislatore.

Il sistema previsto dalla legge n. 222 del 1985 è oggetto di revisione a cadenza triennale (articolo 49): a tal fine operano le diverse Commissioni paritetiche previste dalle Intese con le Confessioni religiose. Tali Commissioni non esercitano un controllo contabile; per le loro valutazioni si basano sui rendiconti inviati dalle Confessioni religiose annualmente al Ministero dell'interno e, con cadenza triennale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oltre alla Chiesa Cattolica, con successivi interventi normativi, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (box 1).

Box 1: Confessioni religiose che concorrono alla ripartizione

- (1) Chiesa Cattolica
- (2) l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- (3) le Assemblee di Dio in Italia;
- (4) l'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi;
- (5) la Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
- (6) l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
- (7) l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane;
- (8) la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;
- (9) la Chiesa apostolica in Italia;
- (10) l'Unione Induista Italiana – Sanatana Dharma Samgha;
- (11) l'Unione Buddhista Italiana;
- (12) l'Istituto italiano buddista Soka Gakkai (IBISG);
- (13) l'associazione “Chiesa d'Inghilterra” in Italia;
- (14) la Diocesi Ortodossa Romana d'Italia (DOR).

Le singole Intese tra lo Stato e le Confessioni religiose, sulla scorta di quanto stabilito tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, definiscono in modo dettagliato ogni aspetto della partecipazione al gettito e, in particolare, le finalità della destinazione dei fondi.

2. Modalità di ripartizione tra i soggetti giuridici aventi titolo ad accedere al Fondo otto per mille IRPEF

I contribuenti scelgono la destinazione dell'otto per mille al momento della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 47, terzo comma della legge n. 222 del 1985) e il relativo ammontare è

liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle entrate – Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente. Il riparto e l'erogazione dei fondi, infatti, avvengono nel terzo anno successivo a quello di scelta espressa dal contribuente.

Nel caso di mancata indicazione della preferenza da parte dei contribuenti, come meglio specificato nel paragrafo successivo, la quota corrispondente (cd. quota del "non espresso") viene ripartita in proporzione alle scelte espresse dagli altri.

I meccanismi che regolano la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF sono contenuti negli articoli 47, 48 e 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

In forza del disposto dell'articolo 47, secondo e terzo comma, *"una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica". "Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. [...] In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse".*

Al successivo articolo 48 è previsto che: *"Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche".*

L'articolo 49 della stessa legge, fissa espressamente i limiti di rivisibilità dell'entità dell'impegno e dunque gli ambiti di intervento del legislatore *"Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche".*

3. Modalità di ripartizione della quota "non espresso" tra i soggetti giuridici aventi titolo ad accedere alla quota otto per mille IRPEF

Per quanto riguarda la quota del "non espresso" (non scelta) vale il principio seguente: se i contribuenti non optano (con la firma) e quindi non indicano la propria scelta, la relativa quota dell'otto per mille dell'IRPEF viene comunque destinata allo Stato e alle confessioni religiose con una ripartizione dei fondi proporzionale rispetto alle "scelte espresse".

La scelta, da parte del contribuente, non determina la destinazione della propria specifica quota di gettito fiscale, ma quella di una "quota media" uguale per tutti i contribuenti. Con tale premessa, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in esito al periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, procede come segue:

- acquisisce e quantifica, nella loro interezza, le entrate IRPEF;
- quantifica la quota otto per mille;
- quantifica (procedendo a conteggio) le manifestazioni di volontà (scelte) dei contribuenti in ordine alla destinazione in favore dei soggetti (Stato o Confessioni religiose);
- procede a ripartire le risorse totali “otto per mille” in misura proporzionale alle manifestazioni di volontà espresse dai contribuenti.

3.1 Le scelte espresse dai contribuenti sulla destinazione del gettito otto per mille IRPEF

Rispetto al totale dei contribuenti, attualmente circa quattro su dieci esprimono una preferenza sulla destinazione della quota IRPEF otto per mille tra Stato, Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose.

Per effetto delle previsioni della legge n. 222 del 1985 il gettito totale è distribuito sulla base delle scelte espresse. Si genera un effetto “trascinamento” che comporta la ripartizione dell’intero gettito (o Fondo) otto per mille IRPEF secondo quanto indicato da un “sottoinsieme” di contribuenti totali, quelli che hanno effettuato una scelta valida. L’aggettivo “valida” ha il solo scopo di indicare l’utilizzabilità del dato, cioè della manifestazione di volontà da parte del contribuente, ai fini della suddivisione complessiva delle risorse. Nella tabella che segue si rappresentano le scelte dei contribuenti nell’ultimo quinquennio. In ogni colonna è possibile individuare l’anno di produzione del reddito, l’anno di dichiarazione (a cui si riferisce il numero dei contribuenti e la scelta effettuata) e l’anno di ripartizione delle risorse (gettito otto per mille IRPEF).

Tabella: percentuale delle scelte espresse, non espresse ed anomalie in ordine all’opzione di destinazione dell’otto per mille per anno di produzione del reddito, di dichiarazione del reddito e di ripartizione delle risorse

Anno di produzione reddito	2019	2020	2021	2022	2023
Anno di dichiarazione	2020	2021	2022	2023	2024
Anno di ripartizione*	2023	2024	2025	2026	2027
Totale contribuenti	41.525.982	41.180.529	41.497.318	42.026.960	42.570.078
Scelte espresse valide (%)	40,50	40,74	40,21	40,13	40,06
Scelte non espresse (%)	58,97	58,68	59,21	59,27	59,38
Anomalie (%)	0,53	0,59	0,57	0,59	0,56

* Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

4. La procedura per la gestione dei fondi e le modifiche al regolamento introdotte dal DPR 13 novembre 2024, n. 213

I criteri e le procedure per l'utilizzo della quota destinata alla diretta gestione statale sono stabiliti dal d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, che è stato in più occasioni integrato e modificato (nel 2002, 2013, 2014) da ultimo, con il d.P.R. 13 novembre 2024, n. 213.

Le modifiche apportate dal d.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, dal d.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 e dal d.P.R. 17 novembre 2014, n. 172, avevano inciso profondamente sui criteri di riparto e sulle procedure per l'utilizzazione delle risorse, ridisegnando la procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, ridefinendo il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi.

Con il d.P.R. 13 novembre 2024, n. 213, la revisione è stata ugualmente profonda e si è resa necessaria sia per esigenze di adeguamento del testo alle nuove discipline in materia di Codice dell'amministrazione digitale, privacy, trasparenza, semplificazione, sia in seguito ai numerosi interventi normativi che si sono stratificati nel corso degli anni, primo fra tutti il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che all'art. 46-bis, comma 4, ha attribuito al contribuente la facoltà di scegliere direttamente a quale tipologia di intervento destinare la quota IRPEF dell'otto per mille a gestione statale revisionando in modo radicale il criterio di distribuzione precedente che prevedeva una ripartizione identica fra le categorie concorrenti.

Le principali novità di cui si è dovuto tenere conto sono riportate nel box che segue.

Box 2: ADEGUAMENTI NORMATIVI RECEPITI NEL DPR 10 MARZO 1998, N. 76

- a) *artt. 7 e 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" convertito con modifiche dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, e art. 6 del D.L. 31 dicembre 2024, n. 108 con i quali è stata introdotta la nuova tipologia di interventi "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", poi modificata in "prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", per effetto dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;*
- b) *art. 46-bis, comma 4, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'art. 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilendo che "A decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730";*

- c) *art. 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto del quale “una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222” è destinata all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;*
- d) *art. 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha previsto che “Le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all’edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.”;*
- e) *art. 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha stabilito che “Le risorse della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all’articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all’articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998”;*

Sul piano delle procedure per la gestione e rendicontazione dei progetti si segnalano le seguenti innovazioni volte ad accrescere i requisiti di trasparenza delle valutazioni e del monitoraggio, nonché di conformità alle finalità perseguite dalla norma:

- semplificazione delle istanze e uso della piattaforma informatica per la gestione delle richieste;
- miglioramento dei criteri di selezione e valutazione dei progetti, con introduzione di un giudizio di idoneità inteso come attitudine del progetto al perseguimento dei fini posti dal legislatore;
- riduzione del 50% del numero delle commissioni tecniche e uniformazione della loro composizione;
- maggior rigore nei requisiti per i richiedenti e nella verifica della regolarità delle domande;
- riduzione dei tempi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività;
- limitazione del numero di variazioni progettuali e proroghe e definizione di limiti temporali per l’uso di risparmi di spesa;

- introduzione di meccanismi di recupero fondi in caso di inadempienze.

5. Quantificazione della quota IRPEF a diretta gestione statale: i trasferimenti effettivi e la ripartizione di secondo livello.

Al pari degli altri soggetti, lo Stato è destinatario “potenziale” di una quota del gettito complessivo otto per mille IRPEF che dipende dalle preferenze espresse dai contribuenti “optanti per lo Stato”, dal numero totale di contribuenti optanti e dal gettito come verrà determinato dall’Amministrazione finanziaria quando il dato si sarà consolidato (tre anni dopo la dichiarazione dei redditi).

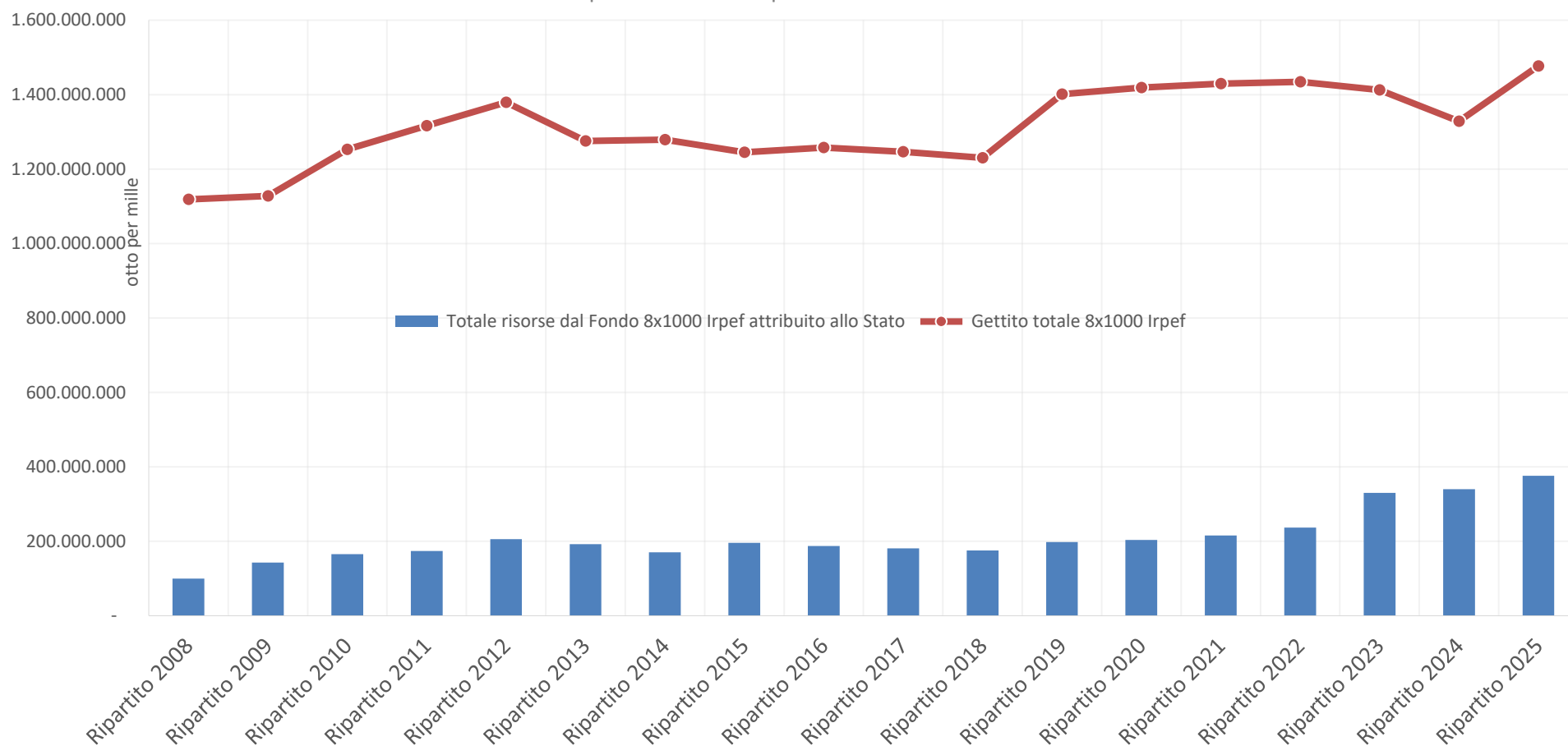
Rispetto alla quota teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, lo stanziamento definitivo di competenza della quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed effettivamente disponibile per interventi straordinari risulta pari a circa il 60%. Tale differenza deriva da disposizioni legislative, approvate tra il 2004 ed il 2017 e tuttora vigenti, che hanno disposto la destinazione per altre finalità; si tratta soprattutto di misure consistenti in revisioni della spesa (*spending review*), risparmi e coperture di spese statali (ad es., spese di gestione della flotta aerea della Protezione civile). Negli anni 2023 e 2024 (ultimo dato disponibile) il totale delle decurtazioni è stato pari ad oltre 137milioni di euro, oltre il 40% dello stanziamento spettante sulla base delle scelte dei contribuenti (Si veda l’allegato 2 alla presente relazione).

Ai progetti “Stato/otto per mille IRPEF” viene, pertanto, destinata una quota inferiore al totale teoricamente dovuto. La differenza è trattenuta direttamente dal MEF che la assegna, nella predisposizione del bilancio dello Stato, ai centri di spesa specifici in ottemperanza alle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo e che ancora incidono sulla distribuzione.

Benché vi sia un progressivo incremento volto al riallineamento tra il dato teorico o potenziale ed il dato relativo alla effettiva allocazione di fondi disponibili, il divario rimane ancora importante: i fondi resi disponibili nell’anno 2024 (rinvenienti dalle scelte dei contribuenti operate nel 2021) sono 202 milioni di euro, poco meno del 60% dei 340 milioni risultanti dalla prima ripartizione (quella tra soggetti giuridici compartecipanti).

Nel grafico che segue si rappresenta l’andamento dell’ammontare di risorse destinate allo Stato rispetto al gettito totale dell’otto per mille dell’IRPEF.

Le risorse complessive del Fondo 8x1000 Irpef e quelle attribuibili (teoricamente) allo Stato
- ripartizioni nel periodo 2008-2025 -



5.1 I trasferimenti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Alle risorse trattenute direttamente dal MEF occorre aggiungere le previsioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce annualmente all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), una quota pari al 20 per cento delle somme disponibili.

Il trasferimento delle somme avviene annualmente operando un prelievo fisso (il 20%) sulle somme effettivamente disponibili e dunque sulla quota del "non espresso".

Rispetto all'utilizzo delle somme, l'AICS ha comunicato che in media l'80% dei fondi è stato utilizzato per il finanziamento di interventi di cooperazione allo sviluppo, il restante 20% è trattenuto per spese di gestione degli interventi stessi.

Dalle rendicontazioni trasmesse dall'AICS emerge che la quasi totalità dei fondi destinati al finanziamento di interventi di cooperazione allo sviluppo è stata allocata e/o impegnata per il finanziamento di progetti realizzati da Organizzazioni della Società Civile.

5.2 Rilievi della Corte dei conti

Sul tema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è intervenuta la Corte dei conti, in successive relazioni a partire dal 2015. La Corte dei conti ha ribadito più volte che *"la decurtazione della quota dell'8 per mille di competenza statale andrebbe eliminata affinché possa essere garantita la piena esecuzione della volontà e della libera scelta di tutti. Risulta contrario ai principi di lealtà e di buona fede che il patto con i contribuenti sia violato, tanto più che vengono penalizzati solo coloro che scelgono lo Stato e non gli optanti per le confessioni, le cui determinazioni non sono toccate, cosa incompatibile con il principio di uguaglianza: la volontà di chi sceglie lo Stato deve essere considerata con lo stesso rispetto riconosciuto a chi opta per una confessione religiosa"*.

Sulla questione è intervenuta, con una scelta conclusiva, la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, recante *"Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio"*, che ha introdotto (art. 3, comma 1, lett. c) il divieto di utilizzo, per la copertura finanziaria delle leggi, delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale.

Tuttavia, le disposizioni normative intervenute fino a quel momento continuano ad incidere sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste. Si veda, al riguardo, il citato Allegato 2 alla presente Relazione.

Va segnalato, peraltro, che nonostante il divieto introdotto dalla legge n. 163 del 2016, già per il 2017 il d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 13, comma 1) ha disposto una riduzione lineare delle missioni di spesa dei Ministeri quale concorso delle amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tale riduzione ha inciso sullo stanziamento dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale con un taglio di 2.087.731 euro sul relativo capitolo di bilancio per il 2017.

Successivamente, con la *spending review* introdotta dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) è stato effettuato un ulteriore taglio sullo stanziamento del capitolo dell'otto per mille di competenza statale. In particolare, lo stanziamento per il 2018 è stato ridotto di circa 4,8 milioni mentre per gli anni dal 2019 al 2024 è stata prevista una diminuzione di circa 2,1 milioni annui. Quest'ultima manovra di *spending review*, si rammenta, è stata operata ai sensi della procedura prevista dall'art. 22-bis della legge n. 196/2009, sulla base degli obiettivi di risparmio stabiliti nel Documento di economia e finanza 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri, fissati nell'importo complessivo di 1 miliardo, in termini di indebitamento netto, per ciascun anno a decorrere dal 2017.

6. La destinazione della quota IRPEF a diretta gestione statale

Come accennato nelle pagine che precedono, la scelta relativa all'effettiva destinazione delle somme viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (articolo 47, terzo comma della legge n. 222 del 1985) e il relativo ammontare è liquidato dagli uffici finanziari (Agenzia delle entrate – Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento alle dichiarazioni dei redditi annuali riferite al terzo periodo d'imposta precedente. I criteri e le procedure per l'utilizzazione di tale quota sono disciplinati dal d.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 *“Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale”* il quale contempla anche ipotesi di deroga ai criteri di ripartizione.

Relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote siano utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

In particolare, con l'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 *«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»*, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è stata introdotta la nuova tipologia di intervento legata alle *dipendenze patologiche*. Con l'articolo 6, del successivo decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 *«Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»*, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, è stato ulteriormente precisato che deve trattarsi anche di prevenzione oltre che di recupero.

A partire dall'anno 2023, le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono sei ed in particolare sono finanziabili:

- 1) gli interventi di **contrasto alla fame nel mondo** purché diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di

sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

- 2) gli interventi in caso di **calamità naturali**, diretti all'attività di realizzazione di opere, nonché studi, lavori, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici;
- 3) gli interventi di **assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati**, riguardanti la platea dei destinatari ai quali, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria nonché le persone che hanno fatto richiesta di tale protezione, purché prive di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
- 4) gli interventi finalizzati alla **conservazione di beni culturali** volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica – o immobili, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico deve essere intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004;
- 5) gli interventi per gli **immobili adibiti all'istruzione scolastica** per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli edifici;
- 6) gli interventi per la **prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche** per la realizzazione di azioni nell'ambito della prevenzione e della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche, per l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere regionali a carico del servizio sanitario nazionale.

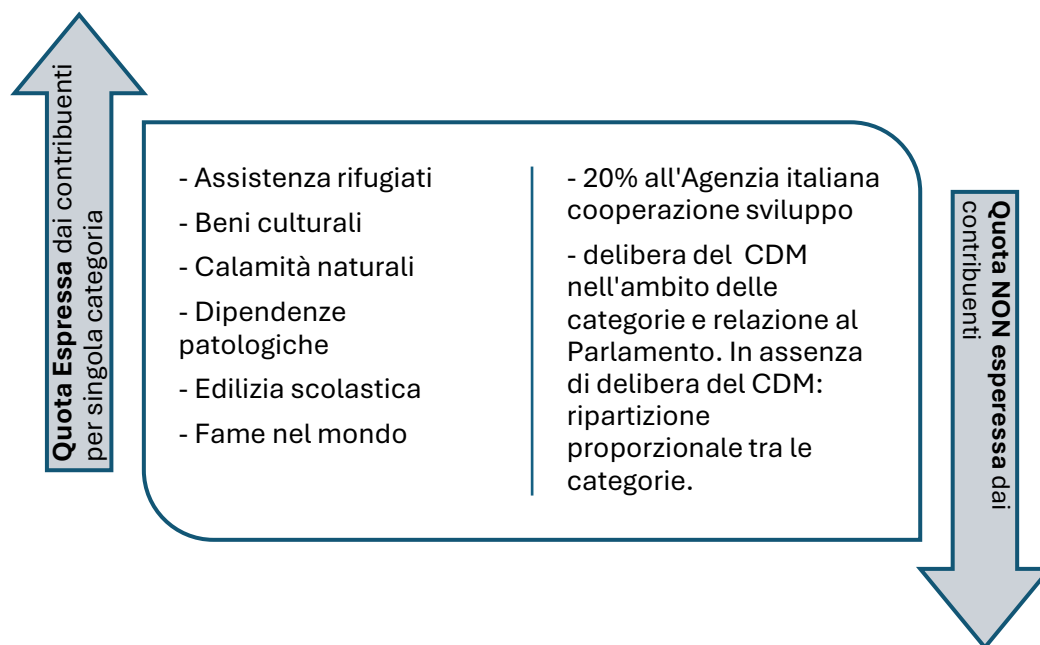
Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della **straordinarietà**, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati. Deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione ordinaria e non contemplati nella destinazione delle risorse finanziarie disponibili.

Inoltre, gli interventi ammessi al riparto dell'otto per mille devono risultare coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati.

Gli interventi, fatta eccezione per quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo, devono, infine, essere eseguiti sul territorio italiano.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono: pubbliche amministrazioni; persone giuridiche; enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano con fine di lucro.

Diagramma 2: distribuzione della quota IRPEF otto per mille a diretta gestione statale



Elaborazioni Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

La quota destinata agli interventi di **conservazione dei beni culturali** deve essere suddivisa in cinque parti uguali fra le circoscrizioni territoriali: Nord-Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria); Nord-Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna); Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

La quota destinata agli immobili adibiti all'**istruzione scolastica** deve essere divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) (art. 2-bis, comma 4-bis del DPR 76 del 1998). Tale categoria è gestita dal Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Accesso ai fondi e modalità di erogazione

Possono accedere alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

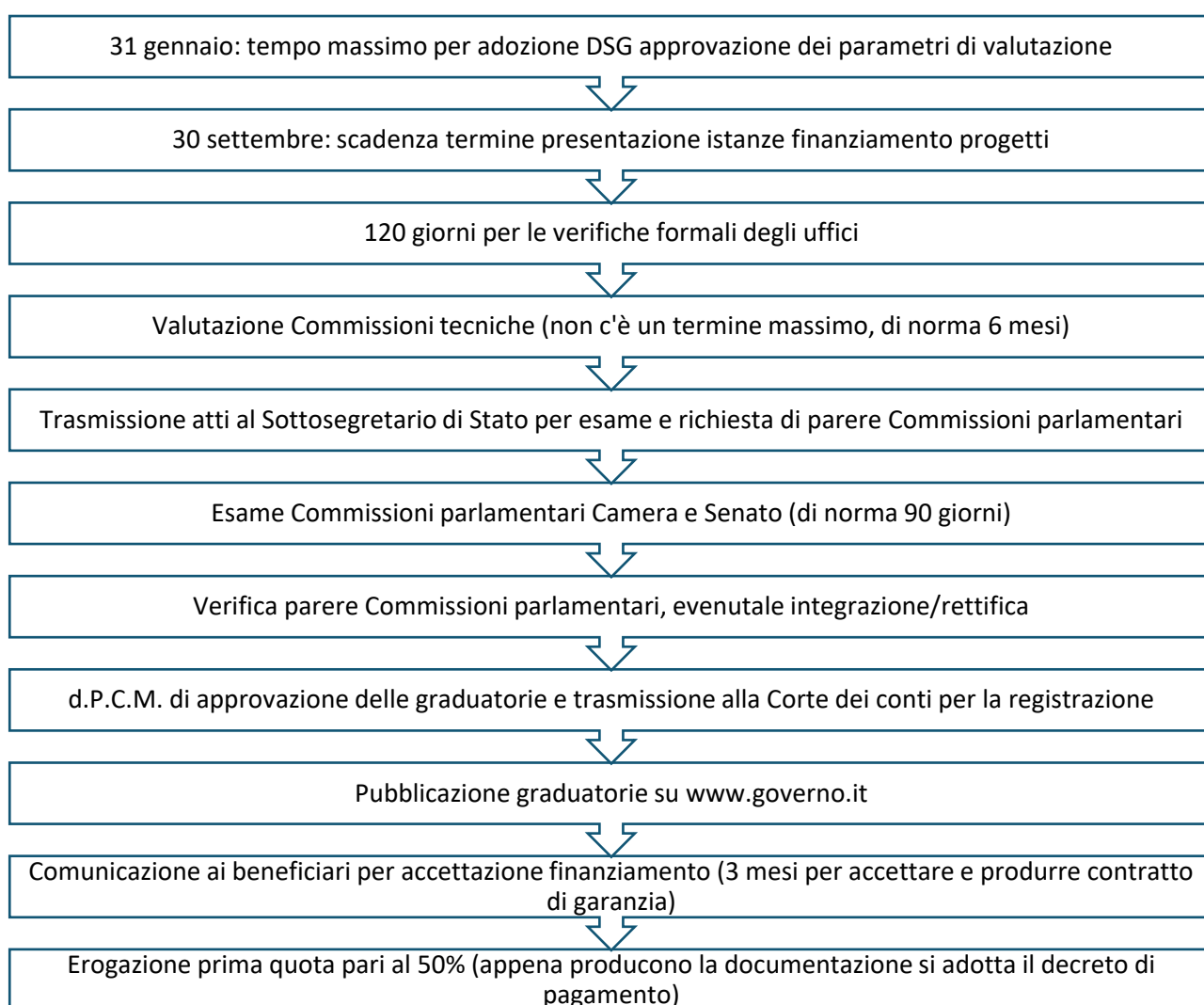
Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, sul sito del Governo, i parametri specifici di valutazione delle istanze (art. 2-bis, comma 7), che potranno essere presentate entro il successivo 30 settembre (art. 6, comma 2).

L'individuazione dei parametri è propedeutica alla definizione del piano di ripartizione delle risorse (art. 5, comma 1) che la Presidenza del Consiglio dei ministri deve adottare sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre antecedente, avvalendosi delle valutazioni espresse, sulle singole iniziative, dalle apposite Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento (art. 5, comma 2).

Le Commissioni devono esprimere un giudizio di idoneità al finanziamento (art. 2-*bis*, comma 3) e una valutazione in centesimi (art. 5, comma 3).

Terminata la fase istruttoria, vengono predisposti gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dei fondi fra le diverse categorie di intervento. Su tali schemi, ai sensi dell'articolo 7 del citato Regolamento deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Solo in seguito alla valutazione positiva delle Commissioni parlamentari il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il provvedimento finale di approvazione delle graduatorie e ne dà comunicazione ai ministeri competenti per materia.

Diagramma 3: fasi per la selezione dei progetti e l'approvazione delle graduatorie



7.1 L'erogazione dei contributi ed il monitoraggio dei progetti approvati

Con l'approvazione delle graduatorie e la pubblicazione *sul sito del Governo* si avvia la fase di erogazione dei contributi e di monitoraggio dei progetti.

I beneficiari vengono formalmente invitati ad accettare il finanziamento e le relative condizioni (articolo 8, comma 1, del DPR 76/1998). Entro e non oltre tre (3) mesi da tale comunicazione (articolo 8, comma 2, del DPR 76/1998) devono confermare il possesso dei requisiti, inserire i dati in piattaforma e produrre documentazione a supporto quali i.e. autorizzazione lavori, contratto autonomo di garanzia.

In relazione ai singoli progetti approvati, è corrisposta una prima quota, pari al 50% dell'intero importo ammesso a finanziamento. Il saldo è liquidato dopo che il beneficiario abbia eseguito interventi di importo pari ad almeno l'80% della quota di contributo erogata (articolo 8, comma 4, del DPR 76/1998).

Alla fase di erogazione del contributo segue l'attività di monitoraggio. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, relazioni sull'andamento dell'attività, che sono esaminate dalle Commissioni tecniche. La mancata presentazione della relazione periodica preclude la concessione di proroghe o variazioni del progetto (articolo 8, comma 5, del DPR 76/1998).

Nel corso delle attività è possibile chiedere fino ad un massimo di due variazioni dell'intervento. La variazione può essere ammessa solo per documentate esigenze sopravvenute e non imputabili al beneficiario (articolo 8-ter, comma 1 del DPR 76/1998). Sono anche ammesse fino ad un numero massimo di due proroghe per inizio o fine lavori, per un periodo massimo di 12 mesi (articolo 8-bis, comma 2, del DPR 76/1998).

Qualora al termine dei lavori dovessero realizzarsi dei risparmi sulla spesa, unitamente alla relazione finale, è possibile richiedere l'utilizzo delle somme ma solo per il completamento dell'intervento originario (articolo 8-ter, comma 3, del DPR 76/1998).

In caso di mancato rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento per l'utilizzazione delle somme assegnate (mancato invio della dichiarazione di inizio attività, mancata conclusione dell'intervento nei termini previsti e trasmissione della relazione finale, mancata esecuzione o realizzazione difforme dell'intervento) si procede alla revoca del contributo (articolo 8-bis, comma 1, del DPR 76/1998).

7.2 La procedura di ripartizione

La procedura di ripartizione della quota IRPEF otto per mille a diretta gestione statale è disciplinata dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con cui si dispone che la quota gestita direttamente dallo Stato sia destinata a interventi straordinari in sei precisi ambiti di intervento:

- contrasto alla fame nel mondo;
- calamità naturali;
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati;

- conservazione dei beni culturali;
- interventi su edifici scolastici;
- prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2019, è stata attribuita al contribuente la possibilità di scelta per le singole categorie come da previsioni dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che modifica l'articolo 47 della legge n. 222 del 1985. Per effetto di tale modifica normativa, a partire dalle dichiarazioni dei redditi anno 2019 (quota ripartita nel 2023), le risorse statali dell'otto per mille non sono più suddivise in parti uguali tra le sei categorie di intervento, ma distribuite in base alle preferenze espresse dai contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo impianto normativo che introduce il vincolo della scelta della categoria da parte del contribuente (art. 46-*bis*, DL n. 124 del 2019), assegna rilevanza al criterio della distribuzione delle risorse "in proporzione alle scelte espresse" (art. 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), DL n. 105 del 2023). Dunque, le recenti riforme sono incardinate sul principio della valorizzazione delle indicazioni di destinazione liberamente espresse da parte dei contribuenti.

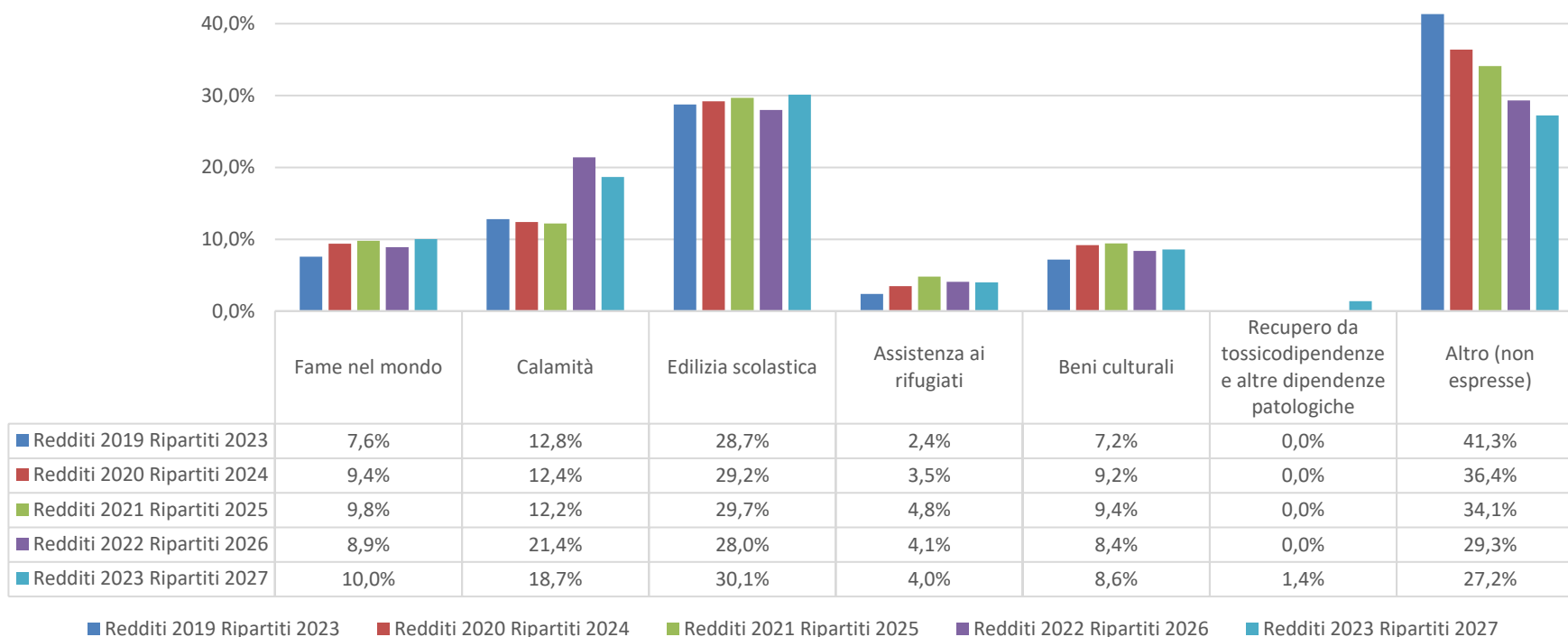
Nella tabella e nel grafico che seguono si rappresentano le scelte dei contribuenti espresse all'interno della dichiarazione dei redditi per singola categoria di intervento a partire dalla prima dichiarazione dei redditi utile (all'operazione di preferenza), vale a dire quella del 2020, sui redditi anno 2019, il cui relativo gettito fiscale (otto per mille IRPEF) viene attribuito per il finanziamento dei progetti presentati nell'anno 2023. Si noti che una parte rilevante, seppure in decremento, dei contribuenti opta per lo Stato ma non sceglie alcuna categoria di intervento.

Redditi	2019	2020	2021	2022	2023
Anno dichiarazione dei redditi	2020	2021	2022	2023	2024
Anno ripartizione dei fondi	2023	2024	2025	2026	2027
Fame nel mondo	287.599	376.781	402.675	402.256	474.218
Calamità naturali	487.638	498.403	500.890	966.089	882.445
Edilizia scolastica	1.093.785	1.175.964	1.219.864	1.264.357	1.425.040
Assistenza ai rifugiati e MSNA	90.427	138.887	197.583	184.386	188.141
Beni culturali	273.499	370.187	387.662	377.689	405.777
Prevenzione e recupero dipendenze patolog.*	0	0	0	0	66.131
Non espresso	1.572.571	1.465.258	1.401.592	1.324.132	1.286.949
TOTALE STATO	3.805.519	4.025.480	4.110.266	4.518.909	4.728.701

* tipologia introdotta a partire dalla dichiarazione dei redditi anno 2023

Il grafico seguente riporta le percentuali derivanti dalla tabella e consente di desumere alcune evoluzioni nel quinquennio considerato: la non scelta della categoria di intervento va riducendosi, dal 41% delle dichiarazioni dei redditi 2020 al 27% del 2023, in favore di pressoché tutte le categorie opzionabili. Le somme corrispondenti alla quota “non espresso” vengono ripartite in proporzione alle preferenze espresse, ovvero nell’ambito delle categorie individuate dalla norma, possono essere attribuite a uno o più interventi straordinari da parte del Consiglio dei ministri

% Scelte espresse dai contribuenti optanti per lo Stato per anno di ripartizione del reddito e per categoria di intervento



8. Fondi disponibili nel triennio 2024-2026

L'articolo 47, quinto comma, della legge n. 222 del 1985, stabilisce che la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente.

I dati sono annualmente comunicati dall'agenzia delle entrate.

8.1 Dotazione finanziaria e piano di riparto per l'anno 2024

La ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2024 è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021, relative ai redditi prodotti nell'anno 2020.

Con riferimento all'anno 2024 l'importo di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, teoricamente pari ad euro 340.327.929,00, è stato effettivamente pari a euro 202.460.187,00, il 59,5% della quota teorica. Le ragioni di tali decurtazioni sono state già rappresentate nei paragrafi precedenti.

Lo stanziamento di euro 202.460.187,00, trasferito dal MEF, è stato ripartito sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti. Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi alla dotazione finanziaria del 2024 con la ripartizione fra le scelte "espresse" le cui risorse vengono destinate direttamente alle categorie di riferimento e le scelte "non espresse" per le quali è richiesta una ulteriore valutazione, come meglio specificato in seguito.

Tabella: destinazione della quota anno 2024 trasferita alla PCM

Destinazione della quota anno 2024 trasferita alla PCM	Importo in €	Quota
totale scelte contribuenti che hanno optato per lo Stato ed espresso preferenza per una categoria di intervento (quota espressa)	128.764.678,93	63,60%
totale scelte contribuenti che hanno optato per lo Stato e NON hanno espresso preferenza per una categoria di intervento (quota non espressa)	73.695.508,07	36,40%
Cap. 224 di spesa "otto per mille" anno 2023	202.460.187,00	100,00%

Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 26/09/2025, n. 2550, è stata stabilita, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, la ripartizione delle risorse tra le categorie di intervento di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo delle somme disponibili per singola categoria di intervento. La disponibilità complessiva delle risorse deriva dalla quota risultante dalle preferenze espresse dai contribuenti, cui si aggiungono le somme derivanti dal recupero dei risparmi di spesa, e quelle residue dalla ripartizione dell'anno precedente, come illustrato nella tabella che segue.

Tabella: Ripartizione fondi anno 2024 – quantificazione per categoria di intervento

Categoria	% scelte contribuenti	Dotazione iniziale €	Residuo ripartizione, rinunce e restituzioni	Dotazione finale €
Beni culturali	9,20%	18.626.337,20 €	5.473.035,67 €	24.099.372,87 €
Calamità naturali	12,38%	25.064.571,15 €	379.776,78 €	25.444.347,93 €
Assistenza ai rifugiati	3,45%	6.984.876,45 €	2.627.446,64 €	9.612.323,09 €
Fame nel mondo	9,36%	18.950.273,50 €	275.559,87 €	19.225.833,37 €
Edilizia scolastica	29,21%	59.138.620,62 €	0,00 €	59.138.620,62 €
Scelte espresse	63,60%	128.764.678,92 €		
Scelte NON espresse	36,40%	73.695.508,07 €		
TOTALE	100%	202.460.186,99 €	8.755.818,96 €	211.216.005,96 €

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

Con riferimento alla categoria *“Edilizia scolastica”*, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107 la quota attribuita viene trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla gestione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per essere destinata prioritariamente *“agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*. Tutti gli enti beneficiari e le informazioni relative alle istituzioni scolastiche finanziate dal Ministero dell'istruzione e del merito sono disponibili *on line* al seguente link:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-8-x-mille.shtml.

Con riferimento alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze per una specifica destinazione, pari a euro 73.695.508,07, una quota pari al 20% (euro 14.739.101,6136) è destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. e), della legge n. 125 del 2014, e la restante parte, pari a euro 58.956.406,46, è destinata alla categoria *“Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”* ai fini della ripartizione 2024, per effetto della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, adottata in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Tabella: Ripartizione della quota residua relativa alle preferenze solo per lo Stato senza indicazione di categoria - "non espresso" anno 2024

Destinazione	Importo in €	Quota %
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125)	14.739.101,61	20,00
Progetti di Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 105 del 2023) Attività di Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 8, comma 2, decreto-legge n. 105 del 2023)	58.956.406,46	80,00

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

8.2 Quota disponibile per la ripartizione anno 2025

In ordine alle risorse disponibili per la ripartizione delle risorse sui progetti presentati entro il 30 settembre 2025, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025, ha fissato la dotazione della quota IRPEF dell'otto per mille a diretta gestione statale in euro 58.928.210,00. A tale stanziamento si è aggiunta, in sede di assestamento di bilancio, la somma di euro 176.106.125,00, determinando una dotazione complessiva per l'anno 2025 pari a euro 235.034.335,00. Tenuto conto, inoltre, delle variazioni di bilancio derivanti dalla restituzione di risparmi di spesa o dalle rinunce al contributo, le somme complessivamente a disposizione risultano pari a euro 239.239.933,61.

Tale importo sarà suddiviso tra le categorie in misura direttamente proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti, sulla base delle elaborazioni effettuate da parte del Mef.

Il numero dei contribuenti che in sede di dichiarazione dei redditi anno 2022 ha optato per lo Stato è pari a 4.110.266, il 24,63% del totale. Di questi, come si vede nella tabella seguente, oltre il 34% non ha espresso preferenze.

Tabella: Quota otto per mille IRPEF destinata ai progetti gestiti dallo Stato - anno 2025

	Importo €	Quota %
totale scelte contribuenti	154.887.626,77	65,90
variazioni di bilancio	4.205.598,61	-
totale non espresso	80.146.708,24	34,10
Cap. 224 di spesa "otto per mille" anno 2025	239.239.933,61	100,00

Elaborazioni su dati MEF – Agenzia delle entrate

Nel rispetto delle disposizioni normative, dalle più recenti alle meno recenti, si procede, pertanto, con i due passaggi consueti:

- la quota “espressa” è distribuita seguendo le percentuali indicate dai contribuenti;
- la quota del “non espresso” è ripartita secondo le indicazioni contenute nella delibera del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026, adottata in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lett. a).

Si riporta il prospetto riepilogativo della dotazione iniziale di ciascuna categoria di intervento, sulla base delle preferenze espresse dai contribuenti, ed elaborate dall’Agenzia delle entrate.

Tabella: distribuzione % della quota disponibile anno 2025 tra le categorie di intervento

Categoria	% scelta contribuenti	Risorse a disposizione (€)
<i>Conservazione beni culturali</i>	<i>9,432</i>	<i>22.385.905,27</i>
<i>Calamità naturali</i>	<i>12,186</i>	<i>28.714.462,32</i>
<i>Assistenza ai rifugiati</i>	<i>4,807</i>	<i>13.798.272,65</i>
<i>Fame nel mondo</i>	<i>9,797</i>	<i>24.186.962,75</i>
<i>Edilizia scolastica</i>	<i>29,678</i>	<i>70.007.622,38</i>
Totale espresso	65,90	154.887.626,77
variazioni di bilancio		4.205.598,61
Totale NON espresso	34,10	80.146.708,24
Totale da distribuire	100,00	239.239.933,61

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

Nella tabella che precede non si fa riferimento alla categoria “*prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*” in quanto i primi dati utili saranno disponibili nel 2027, con i dati relativi alla dichiarazione dei redditi 2023.

La quota delle preferenze per lo Stato, senza indicazione di categoria c.d. “non espressa”, è stata ripartita con delibera del Consiglio dei ministri 14 maggio 2026, nel rispetto dei vincoli indicati nella tabella che segue.

Tabella: distribuzione della quota del “non espresso” anno 2025

Destinazione	Importo (€)	Quota %
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125)	16.029.341,65	20,00

-Progetti di Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 7, comma 1 ed articolo 8, comma 2, decreto-legge n. 105 del 2023)	20.000.000,00	80,00
Interventi urgenti e indifferibili connessi: - alla categoria “Calamità naturali”, in proporzione diretta alle preferenze espresse dai contribuenti, pari al 12,186%, che corrispondono a euro 24.868.823,63; - alla categoria “Conservazione dei beni culturali” in proporzione diretta alle preferenze espresse dai contribuenti, pari a 9,432%, che corrispondono a euro 19.248.542,96. Le risorse saranno assegnate mediante apposito bando.	44.117.366,588	

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

8.3 Quota disponibile per la ripartizione anno 2026

In ordine alle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2026, la dotazione della quota IRPEF dell'otto per mille a diretta gestione statale, disponibile sulla base del bilancio di previsione, risulta pari a euro 200.000.000,00.

Tale importo ha carattere provvisorio, in quanto non tiene conto delle somme che potranno essere eventualmente assegnate in sede di assestamento di bilancio. Il relativo provvedimento, sulla base della tempistica ordinaria, dovrebbe intervenire orientativamente entro la fine del mese di ottobre 2026. Pertanto, in via provvisoria, la dotazione complessiva da assumere a riferimento è pari a euro 200.000.000,00.

L'Agenzia delle entrate ha comunicato le percentuali riferite alle scelte dei contribuenti.

Le risorse definitive, che saranno determinate con l'assestamento di bilancio, saranno suddivise tra le categorie di intervento in misura direttamente proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate e saranno destinate ai progetti presentati entro il 30 settembre 2026.

Nelle more dell'adozione del decreto di assestamento del bilancio dello Stato, la presente previsione viene elaborata sulla base dello stanziamento di bilancio attualmente disponibile.

Tabella: Quota otto per mille IRPEF destinata ai progetti gestiti dallo Stato - anno 2026

	Importo €	Quota %
totale scelte contribuenti	141.300.000,00	70,65
totale non espresso	58.700.000,00	29,35
Cap. 224 di spesa “otto per mille” anno 2026	200.000.000	100,00

Nel rispetto delle disposizioni normative, si procederà, pertanto, con i due passaggi consueti:

- la quota “espressa” verrà distribuita seguendo le percentuali indicate dai contribuenti;
- la quota del “non espresso” sarà ripartita secondo le indicazioni del Consiglio dei ministri.

Si riporta il prospetto riepilogativo della dotazione provvisoria di ciascuna categoria di intervento, sulla base delle percentuali ancora provvisorie comunicate dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2026.

Tabella: distribuzione % della quota disponibile anno 2026 tra le categorie di intervento

Categoria	% scelta contribuenti	Risorse a disposizione (€)
<i>Conservazione beni culturali</i>	<i>8,35</i>	<i>16.700.000,00</i>
<i>Calamità naturali</i>	<i>21,35</i>	<i>42.700.000,00</i>
<i>Assistenza ai rifugiati</i>	<i>4,08</i>	<i>8.160.000,00</i>
<i>Fame nel mondo</i>	<i>8,91</i>	<i>17.820.000,00</i>
<i>Edilizia scolastica</i>	<i>27,96</i>	<i>55.920.000,00</i>
Totale espresso	70,66	141.300.000,00
Totale NON espresso	29,34	58.700.000,00
Totale da distribuire	100,00	200.000.000,00

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

Nella tabella che precede non si fa riferimento alla categoria “prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche” in quanto i primi dati utili saranno disponibili nel 2027, con i dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentate nel 2024.

Anche per il 2026, la quota delle preferenze per lo Stato, senza indicazione di categoria (c.d. “quota non espressa”), sarà ripartita con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei vincoli indicati nella tabella che segue.

Tabella: distribuzione della quota del “non espresso” anno 2026

Destinazione	Importo (€)	Quota %
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125)	11.740.000,00	20,00

- Progetti di Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (articolo 7, comma 1 ed articolo 8, comma 2, decreto-legge n. 105 del 2023) - Attività coerenti con le categorie di cui all'art. 48 della legge n. 222 del 1985. (art. 47, comma 3, legge n. 222 del 1985)	46.960.000,00	80,00
---	---------------	-------

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

9. L'andamento delle domande presentate e le risorse ripartite

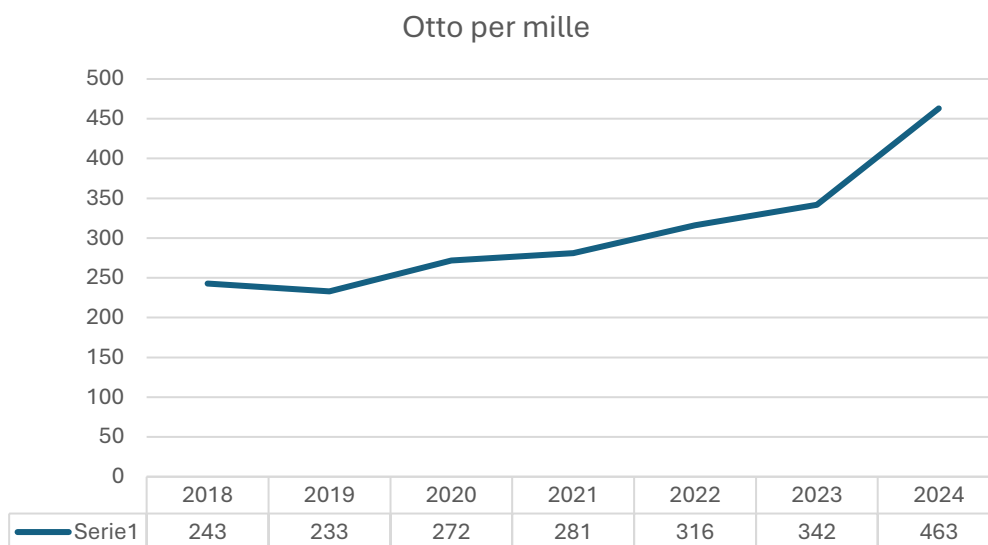
Per mettere in relazione le risorse, di cui si è rappresentato il processo generatore (scelte dei contribuenti, ripartizione di primo e secondo livello), con la loro destinazione funzionale, si deve preliminarmente ricordare che saranno oggetto di questo capitolo solo le risorse relative alle categorie di intervento scelte dai contribuenti, con l'eccezione di quelle destinate all'edilizia scolastica, le quali, come già detto, vengono trasferite e gestite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Con decreto del Capo Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, ogni anno è trasferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" per la successiva distribuzione e la gestione dei bandi di competenza.

L'attribuzione delle risorse agli enti che si candidano a gestire progetti finanziati con i fondi pubblici avviene mediante procedure ad evidenza pubblica il cui primo passaggio è l'adozione di criteri selettivi (parametri di valutazione) definiti con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I decreti del Segretario generale relativi all'adozione dei parametri di valutazione sono disponibili *on line* al link <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-otto-per-mille-assrisorse-parametri/12550>.

In attuazione dell'articolo 2-bis, comma 3, del d.P.R. 76/1998, che "Sono ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza della somma disponibile, i soli progetti che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento espresso dalle competenti commissioni tecniche che tenga conto della straordinarietà e della qualità della proposta progettuale, dell'esigenza di concentrazione degli interventi e della rilevanza".

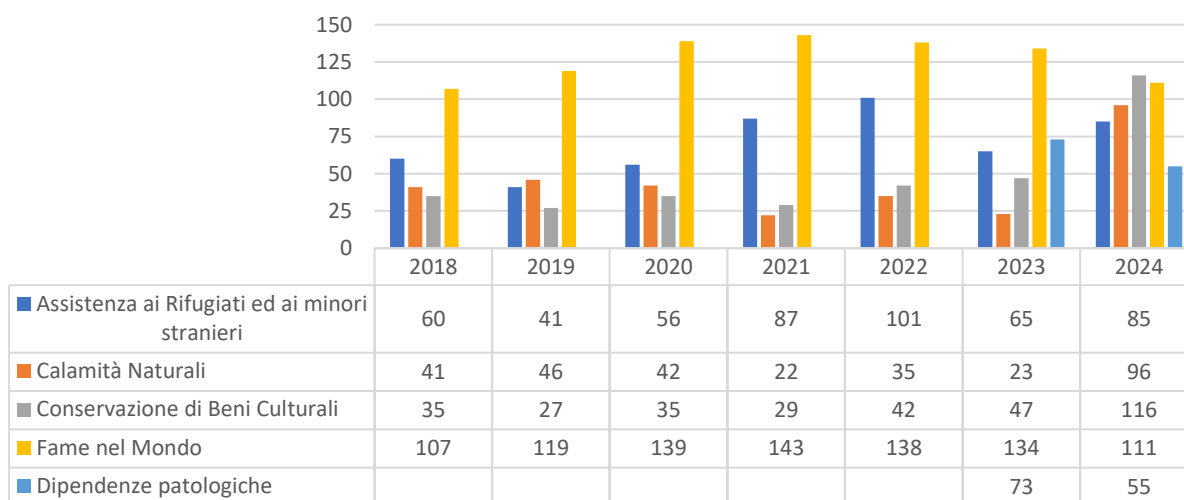
Negli ultimi anni, è possibile rilevare un incremento delle domande di contributo da parte di enti pubblici e del terzo settore. Il grafico seguente ne illustra l'evoluzione dimensionale del totale.



Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

Il grafico successivo offre una disamina, per categoria, di tale evoluzione quantitativa.

*Istanze (progetti candidati al finanziamento) presentate
per categoria di intervento e per anno di ripartizione fondi 8X1000 Irpef allo Stato*

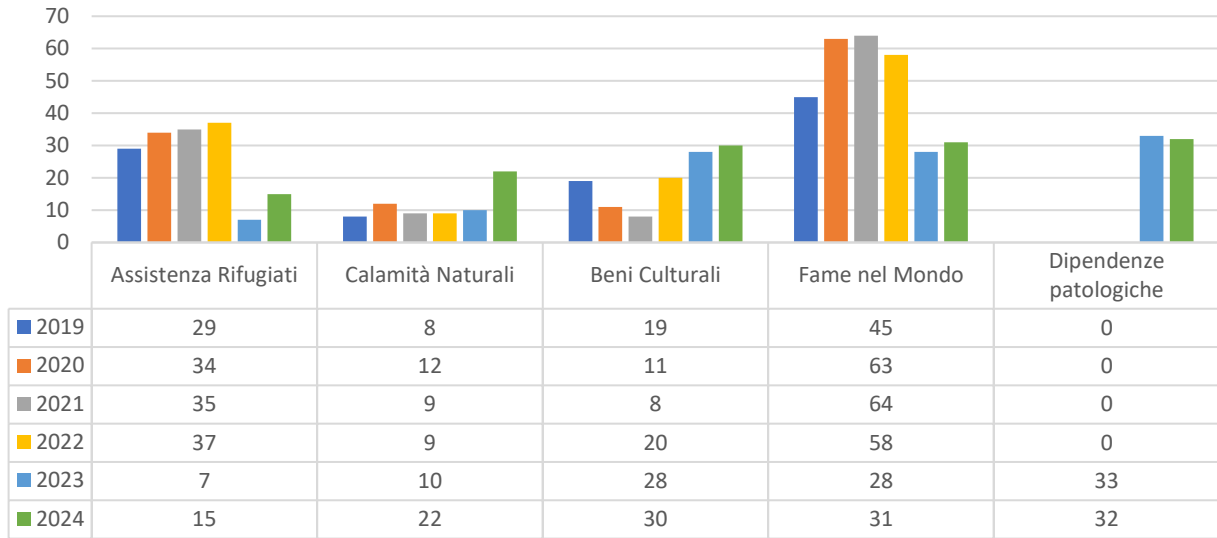


Per i fondi relativi all'anno 2024 risultano pervenute in totale 463 candidature di progetto, la cui distribuzione per categorie è visibile nella tabella precedente. In particolare, si segnalano, tra gli altri, 116 progetti candidati al finanziamento concernenti interventi di restauro e conservazione dei beni culturali, 111 relativi ad interventi per il contrasto alla fame nel mondo, 55 riguardanti proposte progettuali relative alla prevenzione ed al contrasto di tossicodipendenze e dipendenze patologiche.

In esito alla selezione operata dalle Commissioni tecniche, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2025 sono stati approvati in via definitiva i progetti presentati a valere sulla quota IRPEF otto per mille anno 2024.

In totale i progetti ammessi a finanziamento sono 130, con un incremento del 22,6% per cento rispetto all'annualità precedente.

Numero progetti ammessi a finanziamento per categoria di intervento e per anno di ripartizione dei fondi 2020-2024



Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

La situazione dei progetti ancora pendenti alla data del 31/12/2025, rispetto all'anno precedente, è rappresentata di seguito.

Prospetto riepilogativo progetti in lavorazione alla data del 31.12.2025

	Assistenza rifugiati	Beni culturali	Calamità naturali	Dipendenze patologiche	Fame mondo	Totale
Totale progetti al 31/12/2024	165	128	60	33	266	652
Totale progetti al 31/12/2025	65	92	58	61	139	415

Fonte ed elaborazioni dati Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA otto per mille

Come si nota, vi è una riduzione del numero dei progetti in gestione, che si giustifica con la tendenziale ottimizzazione dei procedimenti amministrativi di monitoraggio degli interventi. Difatti, le novità introdotte dal citato DPR 213/2024 (in particolare, unificazione delle Commissioni tecniche di valutazione e monitoraggio, limite massimo di due interventi in corso di gestione quale condizione di ammissibilità della nuova domanda di contributo, limitazioni nella concessione di proroghe) insieme con il grande lavoro di sostegno e supporto dei competenti uffici per la chiusura e l'archiviazione dei progetti da rendicontare favoriscono lo svolgimento fisiologico degli stessi, ossia l'esecuzione e la chiusura entro i tempi originariamente previsti.

Per i fondi relativi all'anno 2025, alla data del 30 settembre 2025, risultano pervenute 279 domande di contributo, così distribuite:

Categoria	Numero di domande pervenute
Fame nel mondo	37

Calamità naturali	65
Beni culturali	83
Assistenza ai rifugiati	47
Dipendenze patologiche	47
Totale	279

E' attualmente in corso il procedimento di istruttoria delle domande, che si concluderà con l'adozione del piano di ripartizione dell'annualità 2025.

Allegato 1: Le Intese stipulate con lo Stato dalle altre confessioni religiose successive all'Accordo con la Chiesa cattolica di revisione dei Patti Lateranensi

Con le leggi 22 novembre 1988, nn. 516 e 517 è stata introdotta la possibilità che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille possa essere effettuata anche a favore dell'**Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia**, vincolando la destinazione dei fondi disponibili ad interventi sociali e umanitari anche a favore di paesi del terzo mondo.

La legge 5 ottobre 1993, n. 409, modificata dalla legge 8 giugno 2009, n. 68, ha esteso la possibilità di scelta in favore della **Chiesa evangelica valdese**, che può utilizzare le somme così ricevute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale ed internazionale.

Con la legge 29 dicembre 1995, n. 520 la possibilità di scelta è stata estesa alla **Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)**. Anche la CELI utilizza le somme devolute dai contribuenti per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

La disciplina relativa alla destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF è stata estesa anche all'**Unione delle Comunità ebraiche italiane** (legge 20 dicembre 1996, n. 638): le somme assegnate possono essere utilizzate per attività culturali, per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché per interventi sociali ed umanitari, volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo.

A decorrere dal periodo d'imposta 2012, la possibilità di scelta del contribuente è stata estesa a:

-l'**Unione cristiana evangelica battista d'Italia**, con la legge 12 marzo 2012, n. 34, la quale destina le somme devolute dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero;

-la **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale**, con la legge 30 luglio 2012, n. 126, che può destinare le somme devolute per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri;

-la **Chiesa Apostolica in Italia**, con la legge 30 luglio 2012, n. 128, la quale destina le somme devolute a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri;

-l'**Unione Buddhista italiana**, con la legge 31 dicembre 2012, n. 245, la quale destina le somme devolute ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto;

-l'**Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha**, con la legge 31 dicembre 2012, n. 246, la quale vincola le somme devolute dai contribuenti ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.

A decorrere dal periodo d'imposta 2016, la scelta del contribuente è stata estesa all'**Istituto Buddista italiano Soka Gakkai (IBISG)**, a seguito della legge 28 giugno 2016, n. 130.

A decorrere dal periodo d'imposta 2022 è stata ammessa anche l'Associazione "**Chiesa d'Inghilterra in Italia**" la quale vincola le somme a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.

Infine, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, il sistema dei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose, viene esteso alla **Dioresi Ortodossa romena in Italia** (DOR). Il provvedimento è stato approvato in Consiglio dei ministri e non è stato ancora adottato in via definitiva dal Parlamento.

Allegato 2: disposizioni normative che determinano una riduzione della quota IRPEF a diretta gestione statale

I provvedimenti di riduzione che incidono sulla quota IRPEF distribuita a valere sui fondi per l'anno 2023 sono:

*- **D.L. n. 249/2004, art. 1-quater, co. 4** - Riduzione a decorrere dal 2006, per copertura delle disposizioni relative agli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo delle aziende di navigazione aerea ("Fondo volo"). Importo: -5.000.000*

*- **D.L. n. 112/2008, art. 60, co. 1 e D.L. n. 78/2010, art. 2, co. 1** - Riduzione lineare permanente delle missioni di spesa dei Ministeri. Importo: -2.349.144*

*- **D.L. n. 98/2011, art. 21, co. 9** - Riduzione a decorrere dal 2011, per copertura delle spese di gestione dei mezzi della flotta aerea della Protezione civile. Importo: -64.000.000*

*- **D.L. n. 16/2012, art. 13, co. 1-quinquies** - Riduzione lineare permanente delle missioni di spesa dei Ministeri. Importo: -79.611*

*- **Clausole di salvaguardia finanziaria** - Riduzione permanente prevista dall'art. 2, co. 1, del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 16, co. 3, del D.L. n. 98/2011. Importo: -91.901*

*- **D.L. n. 35/2013, art. 12, co. 3, lett. c)** - Riduzione lineare dal 2015 delle missioni di spesa dei Ministeri, per copertura parziale degli oneri recati dal provvedimento. Importo: -3.244.442*

*- **D.L. n. 35/2013, art. 12, co. 3, lett. c-sexies** - Riduzione dal 2015, per copertura parziale degli oneri recati dal provvedimento ("Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della PA, riequilibrio finanziario degli enti territoriali e tributi degli enti locali"). Importo: -35.800.000*

*- **Legge n. 97/2013, art. 13, co. 2, lett. B** - Riduzione dal 2014, per copertura parziale degli oneri derivanti dal recepimento della direttiva 2003/109/CE (status dei soggiornanti di lungo periodo). Importo: -12.000.000*

*- **Legge n. 208/2015, art. 1, co. 592** - Riduzione dell'autorizzazione di spesa dell'otto per mille, a decorrere dal 2016. Importo: -10.000.000*

*- **Legge n. 208/2015, art. 1, co. 588** - Riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2016. Importo: -3.120.000*

*- **Legge n. 205/2017** - Spending review 2018-2020, in attuazione del DPCM 28 giugno 2017, ai sensi dell'art. 22-bis della legge n. 196/2009. Importo: -2.083.925.*

*- **decreto-legge n. 105/2023, artt. 7 e 8, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137 del 9 ottobre 2023**, introduce la nuova categoria di intervento di recupero dalla tossicodipendenza e dalle altre dipendenze patologiche*